



IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari
personali e reali

Composto dai signori Magistrati:

- 1) Dott. Maria Elena Gamberini, Presidente rel. est.
- 2) Dott. Emilio Alparone, Giudice
- 3) Dott. Filippo Serio, Giudice

sentita, all'odierna udienza camerale, la difesa di OMISSIS, che ha formulato richiesta di riesame avverso l'ordinanza in data 19 dicembre 2015 con la quale il Gip presso il Tribunale di Palermo ha applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere;
sciolta la riserva formulata sulla suddetta richiesta;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2015, il Gip presso il Tribunale di Palermo, ha applicato a OMISSIS, sopra generalizzato, la misura della custodia cautelare in carcere, affermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza:

a) per il delitto di cui all' art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI c. p.: per avere fatto parte, in concorso ed unitamente ad altre numerose persone, dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per gli altri.

OMISSIS

OMISSIS

b) del reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, 7 D.L. 152/1991, per essersi associati tra loro e con persone in via d'identificazione, allo scopo di commettere più delitti di illecita detenzione, trasporto, cessione

ed in genere commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

Omissis

Con l'aggravante d'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. e comunque al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra.

In Palermo e provincia di Napoli nel periodo compreso tra il marzo 2014 ed il novembre 2014.

e ritenendo ricorrenti le esigenze cautelari di cui alle lettere a), e c) dell'art. 274 c. p. p., con la presunzione, in punto di proporzionalità ed adeguatezza, di cui all'art. 275, co. 3 c.p.p.

Avverso l'ordinanza del Gip la difesa del OMISSIS ha proposto istanza ex art. 309 c. p. p. deducendo, previa eccezione d'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni ambientali disposte con decreto autorizzativo n. 315/2014, per violazione degli artt. 15 Cost., 8 CEDU, 266, co. 2 e 271 c.p.p., l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con conseguente richiesta di annullamento del titolo.

2. La difesa con l'eccezione di cui in premessa ha ritenuto il decreto d'intercettazione n. 315/14 disposto nell'ambito di diverso procedimento, quello n. 762/12, a carico di OMISSIS ed altri, viziato sotto diversi profili. Il Gip ha autorizzato il P.M. a *“disporre le operazioni d'intercettazione di tipo ambientale delle conversazioni tra presenti che avverranno nei luoghi in cui si trova il dispositivo elettronico in uso al OMISSIS”*. Tale autorizzazione, ad avviso della difesa è illegittima perché l'aver legato la captazione ad un apparecchio elettronico, ovunque esso si trovi, la estenderebbe anche in un luogo di privata dimora (ciò che in concreto è avvenuto, trattandosi di intercettazioni di conversazioni intrattenute presso il domicilio di OMISSIS, moglie di OMISSIS), aggirando l'obbligo di motivazione - non fornita dalla Procura della Repubblica e dall'Ufficio Gip - sulla attualità dell'attività criminosa in quel luogo, viepiù avuto riguardo al rigetto, da parte del Gip della richiesta di *“ripresa audio - video all'interno dell'abitazione privata di OMISSIS, non essendo consentita detta attività...”*.

La genericità dell'autorizzazione (*“all'interno dei luoghi in cui è ubicato il seguente apparecchio”*), non circoscrivendo ed individuando i luoghi della captazione, e così consentendola *“in qualsiasi luogo si rechi il soggetto, portando con sé l'apparecchio”*, non sarebbe ammissibile, richiedendo l'art. 15 della Costituzione, l'art. 266, co. 2, c.p.p. e l'art. 8 CEDU che nelle intercettazioni ambientali venga specificato il luogo delle conversazioni al fine di dare garanzia effettiva, con riserva di legge e riserva di giurisdizione, alla compressione di valori inviolabili quali la libertà e la segretezza delle comunicazioni. In tal senso la difesa citava la recente sentenza della Suprema Corte, Sez. VI penale, 26.5.2015, n. 27100, allegata alla memoria.

Tanto premesso, va intanto precisato che procedendosi per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il limite motivazionale contenuto nel comma 2 dell'art. 266 c.p.p., non trova applicazione al caso di specie, ex art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152. Non vi è quindi obbligo, nell'ipotesi in cui l'intercettazione avvenga in luogo di privata dimora, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., di motivare sul fatto che vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Deve quindi escludersi che, nel caso di specie, il decreto sia stato emesso al fine di eludere un divieto di legge, come suggestivamente dedotto dalla difesa.

Va altresì premesso che il P.M. nell'istanza di autorizzazione all'intercettazione ambientale ha chiesto: 1) la captazione di conversazioni tra presenti nei luoghi in cui è ubicato il dispositivo elettronico in uso a OMISSIS; 2) il contestuale "servizio di riprese audio - video" negli stessi luoghi.

Il Gip ha autorizzato la prima istanza ed ha rigettato la seconda.

Orbene deve ritenersi che il rigetto della seconda istanza riguardi esclusivamente le riprese video e non l'intercettazione ambientale. Intanto verso questa interpretazione muove il fatto che sia la prima che la seconda richiesta riguardano i luoghi ove è ubicato il dispositivo elettronico in uso al OMISSIS e, quindi, la seconda, per non interpretarsi quale duplicato della prima, peraltro assentita dal Gip, deve necessariamente fare riferimento a cosa diversa dalla captazione "audio", cioè alle riprese video.

E che il Gip, nel rigettare tale seconda istanza autorizzativa non intendesse rigettare le intercettazioni ambientali, ma soltanto le videoriprese, lo si desume chiaramente dal riferimento nel decreto in questione al divieto di legge *tout court*, per ciò che concerne ogni attività svolta in domicilio privato ("l'abitazione privata del OMISSIS") e dalla declaratoria di inammissibilità della richiesta di autorizzazione alle videoriprese all'esterno di domicilio privato ("al di fuori dell'abitazione privata del OMISSIS ") poiché di "*competenza dello stesso pubblico ministero*".

Ed invero è pacifico che, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. N. 3797 del 2010 Rv. 248563; n. 1127 del 2007 Rv. 238905) "*le videoregistrazioni di immagini non comunicative (mere condotte) disposte dalla Polizia nel corso delle indagini in luoghi non fruenti di particolare protezione (pubblici, aperti o esposti al pubblico) devono essere qualificate come documentazione della attività investigativa, che non richiede un provvedimento della autorità giudiziaria, e sono utilizzabili come prove atipiche disciplinate dall'art. 189 c.p.p. Tale conclusione non vale per le videoregistrazioni effettuate in luoghi riconducibili al concetto di domicilio e meritevoli di tutela a sensi dell'art. 14 Cost. [cfr. da ultimo Sez. 2, **Sentenza** n. 41332 del 07/07/2015 Ud. (dep. 14/10/2015)*

Rv. 264889, *Presidente: Esposito A. Estensore: Verga G. Relatore: Verga G. Imputato: Zhou. P.M. Spinaci S. (Diff).*

Mentre le videoriprese a domicilio sono vietate (salva l'autorizzazione del titolare del domicilio e salve le condotte non comunicative), le intercettazioni ambientali al domicilio privato, non sono, invece, affatto vietate dalla legge, ma sottostanno a precisi requisiti e, quindi, quando il Giudice si è riferito alle "riprese audio - video" che non sono "consentite" all'interno dell'abitazione privata del OMISSIS, intendeva inequivocabilmente riferirsi alle videoriprese e non alle intercettazioni tra presenti.

Per questa ragione si spiega, da un lato, il rigetto, da parte del Gip della richiesta di riprese "audio-video" nel domicilio del OMISSIS, in quanto non ammesse dalla legge e, dall'altro, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di autorizzazione alle videoriprese all'esterno dell'abitazione, in quanto prove documentali atipiche che, non subendo i limiti dell'inviolabilità domiciliare, possono essere disposte direttamente dal p.m. e non sottostanno all'autorizzazione del Gip.

Ed allora occorre affermare che il Gip, nel decreto in contestazione, non ha disposto alcun divieto di autorizzazione alle intercettazioni ambientali al domicilio del OMISSIS.

Tanto premesso, il provvedimento autorizzativo del Gip, contiene, comunque nel caso concreto, sufficienti e specifiche garanzie contro un'indiscriminata intrusione dell'attività investigativa nella libertà e segretezza delle comunicazioni, delineandone con precisione le coordinate ed i confini.

Intanto il Gip precisa nel corpo motivazionale del provvedimento, che, dopo la scarcerazione, OMISSIS, capo del mandamento di OMISSIS, aveva riattivato tutti i canali di comunicazione interni al sodalizio (OMISSIS) [cfr. quarta pagina del decreto d'intercettazione, dal rigo 26 a scendere], sì da assumere un ruolo di primaria importanza a seguito della cattura del reggente, OMISSIS e che OMISSIS, tramite dispositivo informatico nella sua disponibilità, manteneva la rete di contatti con i sodali. Il Gip, ha, cioè, palesato, da un lato la permanenza del delitto di associazione di tipo mafioso, cioè l'attuale svolgimento di tale delitto associativo (ciò che non è richiesto dalla legge per il delitto in argomento, ma che a maggior ragione giustificerebbe un'intercettazione domiciliare *tout court*) e, dall'altro, il rapporto di pertinenzialità tra il dispositivo elettronico del bersaglio (OMISSIS) e la rete di relazioni mafiose, vitali per l'operatività del sodalizio, riattivatasi proprio intorno all'uso di quel mezzo di comunicazione.

Il Gip infatti spiega che poiché il OMISSIS si collegava tramite la rete internet e via Skype con i suoi sodali, allora era indispensabile procedere alle intercettazioni ambientali *"che avverranno tra il OMISSIS ed i suoi interlocutori all'interno dei luoghi ove si trova il personal computer...in uso allo stesso...ed attraverso il quale il predetto si collega telematicamente coi suoi interlocutori, atteso che nel corso di detti collegamenti telematici, già sottoposti ad attività d'intercettazione,*

*potrebbero avvenire conversazioni tra OMISSIS, ossia il soggetto che utilizza il dispositivo, ed altri soggetti presenti con lui **nella stanza in cui è ubicato in quel momento l'apparecchio portatile** in cui si faccia riferimento alle vicende legate al mandamento mafioso”.*

Dal contenuto della motivazione del decreto di autorizzazione all'intercettazione non solo si evince la specificazione del rapporto di pertinenzialità tra il dispositivo intercettato ed il reato per cui si procede (consumato proprio attraverso le comunicazioni telematiche e quelle tra tutti i soggetti presenti al momento dell'uso del suddetto *tablet*), ma anche dei luoghi, che si indicano “*nella stanza*” in cui il dispositivo “è ubicato in quel momento”: con esclusione, cioè, di tutte le altre stanze della privata dimora del OMISSIS e, quindi, contrariamente all'assunto difensivo, con un aumento delle garanzie della privacy che avrebbe, di contro, offerto un'intercettazione ambientale al domicilio dell'indagato *tout court*.

Del resto tale delimitazione garantisce che le conversazioni intercettate abbiano ad oggetto non vicende private della famiglia OMISSIS o dei loro ospiti - come all'evidenza sarebbe stato intercettando l'intero appartamento del OMISSIS (si ricordi che il *trojan* inserito in un pc non arriva ad intercettare a dieci metri di distanza) - ma solo e soltanto l'attività criminosa svoltasi per mezzo e, per così dire, intorno al tablet usato per l'attività criminale, delimitando, quindi, ulteriormente l'ambito spaziale di intrusione nell'altrui sfera riservata.

Per tali ragioni, ritiene il collegio che il decreto in contestazione, in ragione della specificità delle argomentazioni surriportate e addotte in motivazione (motivazione che consta di ben cinque pagine) debba ritenersi legittimo e non cozzi contro gli artt. 15 Cost, 266, co. 2 c.p.p. e 8 CEDU.

OMISSIS

P.Q.M.

Rigetta l'impugnazione proposta da OMISSIS, sopra generalizzato, avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo in data 19 dicembre 2015, che conferma.

Condanna OMISSIS al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito, disponendo altresì, la comunicazione ex art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p., al direttore della Casa Circondariale ove si trova detenuto l'indagato affinché provveda ai sensi dell'art. 94 comma 1 bis disp. att. c.p.p.

Così deciso in Palermo, l'11 gennaio 2016

Il Presidente est.